Abstract. La conclusione di un contratto di vendita avente ad oggetto un pacchetto turistico comporta a carico del tour operator l'obbligo di risarcire i danni eventualmente subiti dal cliente in caso di inadempimento e/o inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, salvo che lo stesso dimostri che il pregiudizio sia dovuto a causa a lui non imputabile, quale il caso fortuito o la forza maggiore. Nell'ipotesi di danno da vacanza rovinata, pertanto, l'obbligo risarcitorio grava sull'organizzatore del viaggio in quanto unico diretto referente individuabile dal consumatore-cliente. Tuttavia, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria, non è sufficiente una mera frustrazione delle aspettative soggettive di chi ha acquistato il pacchetto turistico, bensì è necessario che la lesione dell'interesse del turista di godere pienamente della vacanza come occasione di piacere e di riposo superi una soglia minima di tollerabilità – da determinarsi nel caso concreto sulla base del complessivo assetto contrattuale – e che il pregiudizio sia tale da compromettere la fruibilità della vacanza stessa.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Perugia, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice monocratico Dott.ssa S.M., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. (...)/2006 R. Gen. Aff. Cont. dell'anno 2006, promossa

DA

P.F.L., elett.te dom.to in Perugia, alla Via (...), n. (...), presso lo studio dell'Avv. G.C., dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura a margine dell'atto di citazione unitamente agli Avv.ti M.C. ed al dott. P.P. del foro di Roma.

ATTORE

CONTRO

E. V. S.r.L., in persona del leg. rapp.nte p.t., entrambi elett.te dom.ta in Perugia, alla Via (...), n. (...), presso lo studio dell'Avv. L.G., dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alle comparsa di costituzione e riposta unitamente all'Avv. M.G. del foro

di Pesaro, procuratore generale alle liti giusta procura notarile a rogito dr. L.C. di Pesaro del 20.6.2000 rep. (...)

CONVENUTA

NONCHÉ

U. ASSICURAZIONI S.p.A. in persona del leg. rapp.nte p.t (già N. ASSICURAZIONI S.p.A.,) elett.te dom.ta in Foligno, alla Via (...), n. (...), presso lo studio dell'Avv. A. P., dal quale è rappresentata e difesa unitamente all'Avv. S.S. del foro di Bologna in virtù di procura in calce alla copia notificata dell'atto di chiamata in causa

TERZA CHIAMATA

Е

B.P.A., in persona del , leg. rapp.nte p.t., con sede in Fiumicino, viale (...), n. (...)

TERZO CHIAMATO CONTUMACE

Oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale

<u>Conclusioni</u>: all'udienza del 16 gennaio 2013 il procuratore dell'attore nonché quello della U. Ass.ni S.p.A. concludevano come dai rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni, allegati al verbale di udienza e da aversi qui trascritti; il procuratore della convenuta E.V. concludeva come da comparsa di costituzione e risposta.

CONCLUSIONI DELLE PARTI E RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La domanda è infondata.

Premesso che il *tour operator* è, in tesi, responsabile dell'inadempimento degli obblighi, relativi all'organizzazione del viaggio, che assume direttamente nei confronti del consumatore con cui stipula il contratto di vendita di un viaggio, di un soggiorno o di un pacchetto turistico e che quindi spetta al *tour operator* medesimo - a titolo contrattuale - l'obbligo di risarcire i danni eventualmente subiti dal cliente a causa dei suoi inadempimenti o dei suoi errori nell'erogazione delle prestazioni contrattualmente convenute (ad esempio, variazione del programma del tour organizzato, livello degli alberghi inferiore a quello

previsto e quant'altro possa aver influito sul godimento del 'pacchetto-vacanza' acquistato), deve rilevarsi che nella compravendita dei servizi turistici, in caso di danno da vacanza rovinata, l'obbligo di risarcire il cliente per il mancato ovvero inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, grava direttamente sul tour operator quale unico referente immediato ed individuabile da parte del cliente, che non può, infatti, distinguere, considerata la caratteristica obbligazione di risultato ed il tipo di prodotto venduto, l'operato dei vari soggetti coinvolti nella prestazione, che, in ogni caso, viene coordinata e predisposta dal tour operator stesso. Ed infatti, l'organizzatore o venditore di un pacchetto turistico, secondo quanto stabilito nell'art. 14 del d.lgs. n. 111 del 1995, emanato in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE ed applicabile ai rapporti sorti anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 poi riprodotta, senza modificazioni, per la parte di interesse, nel Codice di consumo medesimo è tenuto a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore, a causa della fruizione del pacchetto turistico, anche quando la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ad altri prestatori di servizi (come il vettore, nella specie), salvo il diritto a rivalersi nei confronti di questi ultimi. Pacifico, quindi, che la fonte dell'obbligo risarcitorio è costituita dal contratto di viaggio (e non già dal contratto di trasporto aereo nel quale, estranea la finalità di svago e ricreativa dalla causa del contratto, la responsabilità del vettore aereo per i danni cagionati a passeggeri, bagagli o merci a causa del ritardo nel trasporto è disciplinata dalla Convenzione di Montreal del 1999 recepita con la legge n. 12 del 2004, prevedendo un preciso limite alla definizione dei danni risarcibili richiedendo, pertanto, l'esistenza di margini chiari di risarcimento del danno subito da ciascun passeggero, indipendentemente dalla natura del danno causato a quest'ultimo) deve rilevarsi che la recente giurisprudenza di legittimità, in maniera condivisibile, ha affermato che il ed. danno non patrimoniale da vacanza rovinata quale pregiudizio conseguente alla lesione dell'interesse del turista di godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere e di riposo risarcibile, ex art. 2059 c.c., in forza della fonte comunitaria - ed in ragione della prevalenza del diritto comunitario su quello interno (Sez. Un. 11 novembre 2008, n. 26972; Cass. 4 marzo 2010, n. 5189; Cass. 20 marzo 2012, n. 4372) - debba comunque superare una soglia minima di tollerabilità. Osserva infatti la Corte nella motivazione della sentenza n. 7256 del 2012: Tuttavia, ritiene il Collegio, che limiti discendano, anche in questo caso, sia pure con caratterizzazione diversa, sempre dall'art. 2 Cost. In riferimento ai diritti inviolabili della persona, la necessità della gravità della lesione dell'interesse, che per essere risarcibile deve superare una soglia minima di tollerabilità, trova fondamento nel dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., che impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza (Sez. Un. n. 26972 del 2008) e, quindi, in riferimento al rapporto tra singolo individuo e singoli, ma indifferenziati, individui componenti la società civile. In riferimento al diritto alla vacanza contrattualmente pattuita, invece, la necessità della gravità della lesione dell'interesse e il superamento di una soglia minima di tollerabilità, trova fondamento nella sempre più accentuata valorizzazione della regola di correttezza e buona fede oggettiva, cioè della reciproca lealtà di condotta, che (secondo gli orientamenti attuali di dottrina e giurisprudenza, es. Sez. Un. 15 novembre 2007, n. 23726), accompagna il contratto in ogni sua fase; regola specificativa - nel contesto del rapporto obbligatorio tra soggetti determinati - degli inderogabili doveri di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., e la cui violazione può essere indice rivelatore dell'abuso del diritto, nella elaborazione teorica e giurisprudenziale. La richiesta di risarcimento di danni non patrimoniali per disagi e fastidi da qualificarsi minimi, avuto presente la causa in concreto del contratto, contrasterebbe con i princípi di correttezza e buona fede e di contemperamento dei contrapposti interessi contrattualmente pattuiti, e costituirebbe un abuso, in danno del debitore, della tutela accordata al consumatore/creditore. In mancanza di delimitazioni normative, spetta al giudice del merito - salvo il controllo di legittimità in ordine alla logicità della motivazione - individuare il superamento o meno di tale soglia, avuto riguardo alla causa in concreto - costituito dalla "finalità turistica", che qualifica il contratto "determinando l'essenzialità di tutte le attività e dei servizi strumentali alla realizzazione del preminente scopo vacanziero" (Cass. 24 luglio 2007, n. 16315) emergente dal complessivo assetto contrattuale, e considerando l'autonoma valutabilità dell'interesse allo svago e riposo rispetto al danno patrimoniale subito, atteso che il primo, a seconda del peso della prestazione contrattuale non adempiuta, può ben superare il secondo e non può appiattirsi su questo.

In senso conforme si è espressa anche la giurisprudenza di merito, affermando il pregiudizio che consente il risarcimento deve essere tale da aver compromesso la serena fruibilità della vacanza, integrando una concreta e seria lesione di interessi che trovano collocazione nelle norme costituzionali poste a tutela della persona e delle sue attività realizzatrici, non essendo sufficiente una mera frustrazione delle aspettative soggettive dei

fruitori della vacanza (Tribunale di Roma, Sezione 9 Civile, Sentenza 27 aprile 2011, n. 8485). In ogni caso, l'organizzatore del viaggio, qualora riesca a fornire la prova dell'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, è liberato dall'obbligo risarcitorio laddove il disagio sopportato dal viaggiatore dipenda da caso fortuito o forza maggiore, concetti nei quali - secondo i criteri generali - ben può essere compreso anche il fatto del danneggiato medesimo. Orbene, facendo applicazione di tali princípi deriva con riferimento al caso in esame: - quanto al danno patrimoniale per la ritardata consegna del bagaglio, bagaglio che l'attore assume riconsegnatogli, senza allegare danneggiamenti ovvero sottrazioni di quanto contenuto, al momento del rientro in Italia presso l'areostazione di Fiumicino, deve rilevarsi che lo stesso - risarcibile nei limiti delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto di generi di 'prima necessità' - è rimasto, all'esito del giudizio, privo di riscontro probatorio adeguato. In proposito, deve considerarsi come lo stesso attore assumeva, nelle premesse dell'atto di citazione, di aver inserito, prima di imbarcarsi sul volo di rientro un beauty all'interno del proprio "trolley", dando così conto del fatto che, per tutta la durata del soggiorno aveva potuto disporre del bagaglio a mano. Tale osservazione è poi confortata dal fatto che gli scontrini versati nel fascicolo di parte attrice sono, per la parte in cui sono leggibili e per la parte in cui recano l'indicazione della causale dell'acquisto, incongruenti rispetto al danno lamentato: uno è relativo all'acquisto di un costume da mare da donna; altri ad alimenti, bevande e sigarette; a biglietti di ingresso in parchi e musei. Inconferente è, comunque, il richiamo alla convenzione di Montreal, invocata al fine di ottenere - a prescindere ed in difetto di prova -, il limite massimo del danno risarcibile in caso di trasporto di bagagli, giacché detta convenzione - non applicabile al pacchetto turistico ma solo al trasporto aereo internazionale - fissa un regime rigoroso di responsabilità a carico del vettore ponendo tuttavia insieme un limite al quantum risarcibile (comprensivo sia del danno patrimoniale che di quello non patrimoniale) indipendentemente dalla natura del danno causato al trasportato.

- Quanto al danno non patrimoniale, deve rilevarsi che non si ravvisano, nella specificità della vicenda concreta - un breve soggiorno durante il periodo estivo - ragioni per ritenere che, rispetto alla fruizione del pacchetto turistico, il disagio derivante dall'assenza del bagaglio abbia superato la soglia minima di tollerabilità come sopra delineata. Depongono in tal senso sia la mancata allegazione e deduzione, sotto il profilo soggettivo, di una

'particolare' ragione del viaggio (quale è, ad esempio, quello in occasione di una speciale ricorrenza personale o comunque in circostanze in sé non ripetibili), sia la mancata prova, sotto il profilo oggettivo dell'acquisto di effetti personali (abbigliamento; prodotti per l'igiene personale e simili), la quale attesta come il viaggiatore avesse comunque fatto fronte, senza particolari contrattempi, all' assenza del bagaglio imbarcato a bordo, tanto più ove si consideri che si trattava di un soggiorno di una settimana e che l'attore aveva comunque con sé il *beauty* ed un *trolley* (circostanza questa che risulta direttamente dalla citazione con riferimento all'episodio del viaggio di ritorno). Né è stato allegato e quindi chiesto di provare che la mancata disponibilità immediata di qualche effetto personale contenuto nel bagaglio non consegnato avesse precluso o condizionato la fruibilità della vacanza, circostanza neppure dedotte negli scritti difensivi dell'attore.

- Quanto alla responsabilità derivante dal mancato imbarco sul volo di rientro, è emerso in maniera lineare dall'espletata prova testimoniale che fu l'attore, a causa del mancato imbarco di una compagna di viaggio, a decidere di non imbarcarsi sul volo della B.P.A. in partenza per Roma-Fiumicino, rinunziando così ad usufruire - per ragioni personali di 'solidarietà' con la vicenda di altro viaggiatore, raggiunto da un provvedimento sanzionatorio del caposcalo del volo aereo, e non già per la vicenda indicata in citazione rimasta del tutto priva di riscontro -, del volo aereo di rientro che era stato posto a sua disposizione dall'organizzatore del viaggio.

Da segnalare, ai fini della valutazione del comportamento dell'attore, che lo stesso aveva rifiutato l'offerta di indennizzo che la compagnia di assicurazioni - in forza del contratto acquistato insieme al pacchetto turistico - aveva offerto in corso di giudizio a fini conciliativi quale indennizzo del pregiudizio subito.

La domanda, pertanto, deve essere rigettata. Nel rigetto della domanda principale sono assorbite le domande proposte nei confronti della terza chiamata in causa.

Le spese di lite tra l'attore e la società convenuta sono regolate secondo al regola generale di cui all'art. 91 c.p.c. e quindi, nella misura liquidata in dispositivo secondo l'aliquota media corrispondente al valore del *petitum* di cui al D.M. 140 /2010, sono poste a carico dell'attore; le spese tra la convenuta e la terza chiamata sono interamente compensate.

P.Q.M.

- definitivamente pronunziando nella causa come in epigrafe promossa, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- rigetta la domanda proposta dall'attore, dichiarando assorbita nel rigetto la domanda proposta nei confronti della terza chiamata;

- condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite, liquidate in euro 2.700,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA se dovute come per legge e compensa le spese tra convenuta e terza chiamata.

Così deciso in Perugia, lì 28 giugno 2013

Il giudice monocratico